

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 118

del 19/03/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Procura della Repubblica di Brescia per la collaborazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'incidenza statistica del fenomeno infortunistico e tecnopatico in ambiente di lavoro coinvolge nel territorio provinciale di Brescia, sia le competenze della Procura della Repubblica, sia quelle dell'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS);
- tra le competenze proprie dell'ATS, così come codificate dalla legislazione vigente, rientrano specificatamente le funzioni in materia di vigilanza in ambiente di lavoro svolte dal personale assegnato al "Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro" (Servizio PSAL), afferente al "Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria" di questa Agenzia;
- analogamente, presso la Procura di Brescia è istituito il Dipartimento "Sicurezza sul Lavoro - Tutela della Salute - Colpe Professionali" nell'ambito del quale, con sostituti Procuratori dedicati, vengono trattati i delitti e le contravvenzioni commessi con violazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ai sensi dell'art. 132-bis disp. Att., c.p.p., la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha carattere prioritario dal punto di vista processuale e che al rilievo sociale di tali delitti, va aggiunta la rilevante incidenza statistica del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali sul territorio Bresciano;
- le indagini di infortunio sul lavoro e malattie professionali si configurano quali attività investigative che richiedono, per il loro svolgimento, una specializzazione, non sempre presente con le caratteristiche indicate e nel numero necessario all'interno dell'organico ordinario delle Procure; specializzazione che invece appartiene al personale di Polizia Giudiziaria dei Servizi PSAL delle ATS;
- tale specializzazione, unitamente al carattere prioritario della materia ed alla particolare incidenza statistica del fenomeno criminoso nel territorio di competenza, come sopra richiamati, hanno indotto già da tempo la Procura di Brescia e l'ASL di Brescia (ora ATS), ad una fattiva e proficua collaborazione diretta al governo del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali posto che sino al 31.12.2018 vi è stata l'applicazione presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Brescia, ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs 271/89 (disp. Att. C.p.p.), di due UPG del Servizio PSAL della ATS;
- le suddette forme di collaborazione devono oggi essere preferibilmente regolate con la nuova forma del "distacco funzionale", come previsto dalla circolare del 13 maggio 2016 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale in materia di applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell'art. 5 c.2 D.Lgs 271/1989 che precisa, infatti, l'opportunità che tali forme di distacco vengano regolamentate mediante uno specifico accordo convenzionale tra l'Amministrazione di appartenenza del personale interessato e la singola Procura della Repubblica, prevedendo anche l'ipotesi che il personale stesso eserciti l'attività di Polizia Giudiziaria delocalizzato presso gli uffici della Procura interessata, con oneri a carico dell'Ente di provenienza; tali forme di collaborazione sono incentivate nell'ottica del miglior utilizzo del personale di vigilanza dell'ATS con funzioni di Polizia Giudiziaria e creano sinergie virtuose sul territorio di riferimento quali il rafforzamento, in efficacia ed efficienza, dell'azione di controllo e governo sul territorio provinciale nelle materie di competenza, azione istituzionalmente conferita all'ATS medesima;



Visto l'art. 23-bis, comma 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Testo unico sul Pubblico impiego;

Ritenuto di disporre, per la durata di un biennio, il distacco funzionale di un dipendente dell'ATS di Brescia in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per 4 giorni alla settimana, presso la Procura della Repubblica di Brescia, regolamentando gli emergenti aspetti del rapporto di distacco presso la predetta Procura mediante la Convenzione, che costituisce l'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, allegato composto da n. 11 pagine;

Precisato che la finalità perseguita dall'accordo convenzionale di cui sopra si identifica nei seguenti obiettivi prioritari:

- miglioramento dell'efficacia delle indagini sulla materia attraverso un confronto ed una fattiva collaborazione tra Autorità Giudiziaria e gli UPG del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'ATS;
- ottimizzazione dell'attività di competenza di ATS nella sua globalità, attraverso l'integrazione delle competenze, delle funzioni e delle risorse in tutte le fasi di indagine";

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;

Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare la Convenzione con la Procura della Repubblica di Brescia per la collaborazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, secondo i contenuti di cui all'Allegato "A" al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, allegato composto da n. 11 pagine;
- b) di disporre dunque, per quanto sopra, per la durata di un biennio, il distacco funzionale di un dipendente dell'ATS di Brescia in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria individuato dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per 4 giorni alla settimana, presso la Procura della Repubblica di Brescia, regolamentando gli emergenti aspetti del rapporto di distacco presso la predetta Procura mediante la citata convenzione;
- c) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri per l'Agenzia
- d) di demandare al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ogni aspetto relativo alla formalizzazione della precitata Convenzione;
- e) di individuare quale Referente per la corretta esecuzione della Convenzione, a norma dell'art. 6 della stessa, il Direttore del Servizio PSAL;
- f) di demandare al Servizio PSAL la gestione degli aspetti funzionali di rapporto tra il personale da distaccare e la Procura anzidetta;
- g) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione



- Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

TRA

La Procura della Repubblica di Brescia presso il Tribunale di Brescia (di seguito per brevità denominata Procura), con sede in via Lattanzio Gambara n.40, Brescia (Palagiustizia), rappresentata dal Procuratore della Repubblica, f.f., dott. Carlo Nocerino

E

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (di seguito per brevità denominata ATS) con sede legale in viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante dott. Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ATS stessa

PREMESSO

- che l'incidenza statistica del fenomeno infortunistico e tecnopatico in ambiente di lavoro coinvolge nel territorio provinciale di Brescia, sia le competenze della Procura della Repubblica, sia quelle dell'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS).
- che, infatti, tra le competenze proprie dell'ATS, così come codificate dalla legislazione vigente, rientrano specificatamente le funzioni in materia di vigilanza in ambiente di lavoro svolte dal personale assegnato al "*Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro*" (Servizio PSAL), afferente al "*Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria*" dell'Agenzia stessa;
- che, analogamente, presso la Procura di Brescia è istituito il Dipartimento "*Sicurezza sul Lavoro - Tutela della Salute - Colpe Professionali*" nell'ambito

del quale, con sostituti Procuratori dedicati, vengono trattati i delitti e le contravvenzioni commessi con violazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 132-bis disp. Att., la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha carattere prioritario dal punto di vista processuale, criterio recepito anche nella Tabella del Tribunale di Brescia relativa ai parametri di fissazione dell'udienza dibattimentale;

- che al rilievo sociale di tali delitti, da cui origina la trattazione prioritaria suddetta, va aggiunta la rilevante incidenza statistica del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali sul territorio Bresciano, tra le più elevate a livello nazionale;

- che le indagini di infortunio sul lavoro e malattie professionali si configurano quali attività investigative che richiedono, per il loro svolgimento, una elevata specializzazione, non sempre presente con le caratteristiche indicate e nel numero necessario all'interno dell'organico ordinario delle Procure; specializzazione che invece appartiene al personale di Polizia Giudiziaria dei Servizi PSAL delle ATS;

- che tale specializzazione, unitamente al carattere prioritario della materia ed alla particolare incidenza statistica del fenomeno criminoso nel territorio di competenza, come sopra richiamati, hanno indotto già da tempo la Procura di Brescia e l'ASL di Brescia (ora ATS), ad una fattiva e proficua collaborazione diretta al governo del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali posto che sino al 31.12.2018 vi è stata l'applicazione presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Brescia, ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs 271/89 (disp. Att. C.p.p.), di due UPG del Servizio PSAL della ATS;

- che le suddette forme di collaborazione devono oggi essere preferibilmente regolate con la nuova forma del "**distacco funzionale**", come previsto dalla circolare del 13 maggio 2016 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale in materia di applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell'art. 5 c.2 d.lgs 271/1989;
- che la circolare in argomento precisa, infatti, che risulta opportuno che tali forme di distacco vengano regolamentate mediante uno specifico accordo convenzionale tra l'Amministrazione di appartenenza del personale interessato e la singola Procura della Repubblica, prevedendo anche l'ipotesi che il personale stesso eserciti l'attività di Polizia Giudiziaria delocalizzato presso gli uffici della Procura interessata, con oneri a carico dell'Ente di provenienza;
- che tali forme di collaborazione sono incentivate nell'ottica del miglior utilizzo del personale di vigilanza dell'ATS con funzioni di Polizia Giudiziaria e creano sinergie virtuose sul territorio di riferimento quali il rafforzamento, in efficacia ed efficienza, dell'azione di controllo e governo sul territorio provinciale nelle materie di competenza, azione istituzionalmente conferita all'ATS medesimo;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra ATS e Procura per l'assegnazione in "distacco funzionale" del personale con qualifica di UPG della ATS stessa presso la sede degli Uffici Giudiziari al fine di coadiuvare i Pubblici Ministeri nelle attività afferenti le indagini relative alle contravvenzioni ed ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, materia

che richiede un alto livello di specializzazione non reperibile nel personale ordinariamente applicato alla Sezione di Polizia Giudiziaria ex art. 5 co. 1 delle disp. Att..

La finalità perseguita dall'accordo convenzionale si identifica, pertanto, nei seguenti obiettivi prioritari:

- miglioramento dell'efficacia delle indagini sulla materia attraverso un confronto ed una fattiva collaborazione tra Autorità Giudiziaria e gli UPG del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'ATS;
- ottimizzazione dell'attività di competenza di ATS nella sua globalità, attraverso l'integrazione delle competenze, delle funzioni e delle risorse in tutte le fasi di indagine.

Art. 2 - Oneri connessi al distacco funzionale

Il distacco funzionale del personale ATS non comporterà alcun onere finanziario per l'amministrazione giudiziaria, onere che permarrà in capo all'amministrazione di appartenenza che rinuncia, altresì ai rimborsi di cui all'art. 70 comma 12 D.Lgs. 165/2001.

Art. 3. - Oggetto della convenzione

Il personale oggetto di distacco funzionale presso la Procura è identificato in una unità afferente il Servizio PSAL, in possesso del profilo, della qualifica e delle competenze, nonché dell'esperienza professionale idonei allo svolgimento dei compiti, delle funzioni e delle attività di ausilio all'Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle esigenze organizzative del Servizio PSAL di ATS in cui le unità stesse sono incardinate.

In particolare tale personale dovrà essere in possesso:

- del profilo professionale di personale di vigilanza ed ispezione;

- della qualifica professionale di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D;
- della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) per le funzioni esercitate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex art. 21 L. 833/78).

L'attività svolta dal personale distaccato dovrà avere esclusivamente ad oggetto procedimenti relativi all'attività di Polizia Giudiziaria svolta dal Servizio PSAL per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la vigilanza di competenza; tale personale fornirà supporto e collaborazione al Pubblico Ministero assegnatario nella puntuale definizione del relativo procedimento ed ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

Il personale ATS in distacco funzionale garantirà presso la Procura una presenza articolata su 4 giorni alla settimana, riservando un giorno all'attività di raccordo e collaborazione con il Servizio di provenienza, nell'ottica di una efficace azione di coordinamento delle attività di entrambe le parti e di beneficio reciproco; segnatamente, il personale distaccato fornirà ausilio ai colleghi in ordine alle problematiche connesse all'attività di Polizia Giudiziaria loro delegata o comunque svolta, agevolandone la risoluzione in accordo con l'A.G. precedente.

L'impegno orario giornaliero corrisponderà all'orario di lavoro ordinario da prestarsi presso l'Ente di appartenenza, fatte salve diverse necessità che dovranno trovare composizione mediante un accordo tra il Direttore Generale di ATS (sentiti il Direttore del Servizio PSAL ed il Direttore del relativo Dipartimento) ed il Procuratore della Repubblica.

Art. 4 - Indicazioni operative, obblighi delle parti, gestione del personale

Il personale ATS effettuerà l'attività in distacco funzionale presso la sede della Procura di Brescia, ferma restando la dipendenza dai ruoli organici di ATS.

La rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal servizio saranno effettuati presso gli uffici della Procura mediante l'utilizzo del programma informatizzato di rilevazione presenze "NuovaSigma" modulo "Angolo del Dipendente" adottato dall'ATS. Nel giorno di rientro presso gli uffici del Servizio PSAL tali rilevazioni saranno ivi effettuate con l'utilizzo del badge aziendale.

Il personale in distacco funzionale sarà comunque tenuto allo svolgimento dei turni di pronta disponibilità definiti all'interno della struttura ATS di appartenenza per la funzionalità della struttura stessa.

Tutti gli aspetti connessi alla gestione del contratto di lavoro rimangono in capo ad ATS e al Direttore del Servizio PSAL dal quale il personale oggetto della presente convenzione dipende gerarchicamente.

Qualora ricorressero infrazioni al Codice disciplinare, commesse dal personale temporaneamente assegnato alla Procura, la stessa provvederà a darne comunicazione ad ATS, nei termini di legge.

La Procura si impegna ad assicurare il rispetto dei diritti soggettivi del personale assegnato in distacco funzionale delocalizzato, nonché il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disposto dall'art. 3 co.6 del D.lgs 81/2008.

Le assegnazioni di personale operate in attuazione della presente convenzione non comportano, ad alcun titolo, l'instaurarsi di rapporto di lavoro con la Procura.

Per ogni altro aspetto correlato alla individuazione e gestione del personale distaccato, non previsto nel presente documento, si rinvia a successive ed eventuali comunicazioni operative.

Nell'ottica del miglioramento continuo dell'attività investigativa, obiettivo comune dei Soggetti giuridici Sottoscrittori della presente convenzione, ATS, per il tramite delle strutture interne competenti per materia, organizzerà momenti formativi di aggiornamento e confronto tra il proprio personale con qualifica di UPG e il personale/Magistrati della Procura, in relazione alle esigenze/necessità formative concordate.

Art. 5 – Trattamento economico e formazione del personale

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale ATS, temporaneamente assegnato alla Procura in distacco funzionale delocalizzato, rimane in carico ad ATS, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, con riferimento al trattamento accessorio.

Il distacco presso gli Uffici Giudiziari non dovrà in alcun modo essere di pregiudizio all'operatore assegnato, sia per la progressione professionale, anche nell'ambito degli incarichi di funzione, sia per gli aspetti economici.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, gli obiettivi da realizzare, coerenti con la finalità del distacco, saranno assegnati dal Direttore del Servizio PSAL di ATS a seguito della loro individuazione congiunta con il Referente della Procura cui il personale distaccato risponde funzionalmente. Il Referente della Procura come individuato al successivo art. 6 invierà una relazione valutativa dell'operatore distaccato, con i tempi e le modalità previste dal sistema di valutazione di ATS.

Il personale distaccato ha l'obbligo di frequenza a progetti/eventi di formazione permanente nell'ambito del programma Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), svolti in ambito di Agenzia o Extra-Agenzia, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca, coerenti con le attività

della struttura di assegnazione e alla formazione obbligatoria prevista dal d.lgs 81/08.

Art. 6 - Referenti convenzionali

La funzione di Referente per la corretta esecuzione della presente convenzione è affidata:

- per ATS al Direttore del Servizio PSAL;
- per Procura della Repubblica a _____

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha durata biennale dalla data della sua sottoscrizione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con l'adozione di apposito atto espresso, previa intesa formale tra le Parti.

È fatta salva la facoltà per entrambi i Soggetti Giuridici sottoscrittori di recedere anticipatamente per motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di nuove e diverse valutazioni dell'interesse pubblico sotteso alla stipula della stessa, per modifiche normative che dovessero incidere sulla struttura e sulle funzioni delle Parti, nonché qualora intervengano fatti o provvedimenti varianti la situazione esistente all'atto della stipula o che ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Il recesso dovrà essere notificato tramite PEC con preavviso di almeno 60 giorni per non incidere sull'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 8 - Coperture assicurative

Il personale di ATS oggetto di distacco funzionale, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, è soggetto alle coperture assicurative previste dalle norme di legge a cura dell'ATS stessa. Risulta inoltre attiva polizza

Rct/o per i danni eventualmente arrecati a terzi nello svolgimento della attività presso la Procura.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale del personale distaccato gli adempimenti operativi sono in carico al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell'ATS che sarà tenuto anche alle dovute comunicazioni all'Ufficio della Procura cui il personale distaccato sarà assegnato.

Resta inteso che la Procura risponderà per gli eventuali danni arrecati al personale in distacco, oggetto della presente convenzione, nonché al materiale di proprietà o dallo stesso utilizzato, mediante copertura assicurativa garantita da proprie polizze.

Art. 9 - Informativa in ordine ai dati personali dei contraenti

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra le Parti medesime. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a Terzi e pubblicati sui siti internet dei rispettivi Enti ai fini di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ed accesso agli atti. Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso al trattamento di dati personali di cui alla normativa vigente.

Art. 10 - Titolarità e responsabilità del trattamento dei dati

Ai sensi e agli effetti della normativa vigente in materia di raccolta e trattamento dei dati personali, le Parti, ciascuna per gli ambiti di competenza, sono titolari autonomi del trattamento dei dati correlati all'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il personale di ATS, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone. A tal fine saranno impartite le opportune istruzioni per la gestione del trattamento dati, da condursi ai sensi di legge e acquisita idonea dichiarazione di impegno.

Art. 11 - Modalità di esecuzione

Ai fine dell'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione le Parti dichiarano la volontà di procedere secondo i principi di lealtà, correttezza, diligenza e buona fede

Inoltre, le Parti dichiarano l'intendimento di attenersi ai principi ed alle regole di comportamento sanciti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dai rispettivi Codici di Comportamento e Piani per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigenti nel tempo, che, pubblicati sui rispettivi siti, si intendono pienamente conosciuti da ambo le Parti.

Art. 12 – Controversie

In ipotesi di controversia insorta in ordine all'applicazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a ricercare soluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, anche mediante esperimento di tentativo di mediazione, ai fini di risoluzione di persistente controversia è sancita la competenza del Foro di Brescia.

Art. 13 – Registrazione e imposte

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, N.642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall'ATS di Brescia.

La Procura di Brescia si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia, entro 90 giorni dalla sottoscrizione, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, _____

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale

dott. Claudio Vito Sileo

Per la Procura della Repubblica

Il Procuratore f.f.

dott. Carlo Nocerino
